



Udine, 22 novembre 2016

## **Oggetto: Revoca dilazioni Inps**

Circolare n. 031/2016

---

### **In breve**

L'Inps considera sufficiente il mancato pagamento di due rate mensili, anche non consecutive, delle dilazioni dei debiti contributivi per procedere alla loro revoca.

La revoca viene disposta anche in caso di mancato versamento della contribuzione corrente qualora non sia presentata tempestivamente la domanda di rateazione cd. breve.

Alla revoca della dilazione fa seguito la formazione dell'avviso di addebito per il recupero coattivo degli importi residui da parte di Equitalia, con aggravio dei relativi costi.

### **Approfondimento**

L'Inps ha attuato da ultimo un irrigidimento nella gestione delle dilazioni dei debiti contributivi, provvedendo alla loro revoca, senza alcun preavviso – nemmeno informale – a seguito del mancato pagamento di due rate mensili – anche non consecutive.

La revoca della dilazione consegue anche al mancato versamento della contribuzione corrente dovuta nel corso della dilazione principale qualora non venga presentata tempestivamente la domanda di rateazione cd. breve (come si ricorderà si tratta di una dilazione presentata nel corso di una dilazione già in essere - cd. dilazione principale).

Secondo il nuovo indirizzo dell'Istituto – messaggio n. 2312 del 24/05/2016 - la dilazione breve deve essere presentata, a pena di revoca della dilazione principale, non oltre 3 mesi dalla prima omissione.

Ad esempio: in caso di omesso versamento dei periodi 07/2016, 08/2016 e 09/2016, la domanda di rateazione breve dovrà essere presentata non oltre il 15 novembre 2016.

Nella prima ipotesi (mancato versamento di due rate della dilazione principale) la revoca della dilazione comporta la notifica dell'avviso di addebito al contribuente per la parte della dilazione non adempiuta, con l'aggravio dell'aggio Equitalia.

Nella seconda ipotesi (mancato versamento della contribuzione corrente) la mancata regolarizzazione della contribuzione corrente, nei termini sopra specificati, comporta l'immediata revoca della rateazione in corso e contestualmente la trasmissione all'Agente della Riscossione della contribuzione corrente omessa unitamente alla residua parte della dilazione revocata, con l'aggravio dell'aggio Equitalia.

Si ricorda infine che è possibile accedere a una nuova dilazione (principale) solo dopo l'estinzione anticipata, mediante il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, della precedente rateazione.